COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO

C.A.P. 17020 **Provincia di Savona**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26

OGGETTO : APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA RIPARTIZIONE DEI COSTI DI GESTIONE POST OPERATIVA DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI, SITA IN MAGLIOLO, LOCALITA' CASEI.

L'anno **duemilaventisei** , addì undici, del mese di **novembre,** alle ore **12:30,** nella sala delle adunanze consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Dott. ODDO Alessandro	Sindaco	X	
CESIO Luciano	Vice Sindaco		X
BARLOCCO Dott. Luigi(collegato da remoto)	Assessore	X	
RUBADO Diego (collegato da remoto)	Consigliere	X	
PARADISI Manuel	Consigliere	X	
TAMEO Sabrina Raffaella (collegata da remoto)	Consigliere	X	
BOSIO Federica (collegata da remoto)	Consigliere	X	
AICARDI Iole	Consigliere		X
AICARDI Pietro	Consigliere	X	
BOSIO Lorenzo	Consigliere	X	
BERGALLO Gabriele	Consigliere		X
	Totale	8	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa MORABITO Federica** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. ODDO Alessandro nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno.

Udita la relazione del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con provvedimento Dirigenziale n. 4066 del 03.07.2006 della Provincia di Savona avente ad oggetto: "SOCIETÀ ECOTER SRL ARTICOLO 17 COMMA 4 DEL D.L.GS 36 DEL 13/1/2003: APPROVAZIONE PIANO DI ADEGUAMENTO, INDICAZIONE DEI RELATIVI LAVORI E DEL TERMINE ULTIMO PER LA LORO REALIZZAZIONE. AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI DISCARICA INQUADRAMENTO NELLA CATEGORIA PREVISTA DALL'ARTICOLO 4 D.L.GS 36/03: DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI", è stato approvato il piano di adeguamento al D. Lgs n. 36/2003 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) della predetta discarica nella quale sono stati conferiti i rifiuti solidi urbani da parte dei predetti comuni, fino al 2008;
- detto piano di adeguamento recepiva le previsioni normative che prevedevano la durata della gestione post operativa della discarica pari a 30 anni (anziché 10 anni antecedentemente previsti);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 01 in data 08/01/2008, il Comune di Giustenice aveva stabilito di proseguire, anche per l'anno 2008, con il conferimento dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) e rifiuti assimilati agli urbani (R.S.A.U.) nella discarica di Magliolo, in località CASEI, gestita dalla Società ECOTER S.r.l., con sede in Torino e domiciliata in Savona, P.zza Diaz 11/9; ove peraltro, conferivano svariati comuni della Provincia di Savona (oltre a Loano i Comuni di Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Balestrino, Bardineto, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Bormida, Calizzano, Calice Ligure, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Loano, Laigueglia, Massimino, Murialdo, Nasino, Onzo, Orco Feglino, Ortovero, Osiglia, pallare, Pietra ligure, Rialto, Roccavignale, Stellanello, Testico, Toirano, Tovo San Giacomo, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello);
- con Provvedimento Dirigenziale n. 9116 del 30.12.2011 della Provincia di Savona è stata approvata la chiusura della discarica, a seguito dell'esecuzione da parte del gestore dei lavori di copertura e conseguente ottenimento del collaudo delle opere;
- il Comune di Magliolo è oggi titolare dell'attività di gestione post operativa della medesima discarica sita in località Casei, in forza di Provvedimento Dirigenziale n. 6119 del 11.10.2012 emesso dalla Provincia di Savona, con cui è stato volturato l'originario Provvedimento n. 9116 del 30.12.2011;
- la predetta attività è tuttora in essere e si esaurirà in data 30.12.2041 con la conseguenza che il Comune di Magliolo si vede costretto ad affrontare oneri e costi non trascurabili per provvedere alla gestione post operativa della discarica, il cui ammontare, a causa dell'aumento dell'annualità derivante dalla direttiva europea, risulta ormai inconciliabile con le risorse economiche e finanziarie a disposizione dell'amministrazione che aveva a suo tempo provveduto ad accantonare risorse nei termini precedentemente previsti;
- - i costi della gestione post – operativa della discarica, con delibera di Giunta Comunale del Comune di Magliolo n. 37 del 01.06.2012, sono stati quantificati ed approvati in euro 5.830.868,70, con previsione di vincolare gli importi fino ad allora a tal fine accantonati, pari ad euro 4.907.350,86;
- in particolare, i costi e gli oneri di cui sopra ammontano a circa € 240.000,00 (euro duecentoquarantamila/00) per anno, corrispondenti al costo dei lavori connessi alla gestione post-operativa, che verrebbero affidati in house alla Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.;
- per tale ragione, il medesimo Comune ha sollecitato la Provincia di Savona, in qualità di Ente di Governo d'Ambito, a farsi parte diligente al fine di trovare una soluzione alle problematiche sollevate posto che l'articolo 11.3 del MTR Arera così recita: "11.3 L'Ente territorialmente competente può includere tra i costi riconosciuti eventuali costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.";
- con nota prot. n. 50.347 del 14/11/2024, la Provincia di Savona sottoponeva quindi ai Comuni interessati dall'utilizzo del sito la problematica riguardante il Comune di Magliolo;
- nel corso delle numerose interlocuzioni fra gli enti, coordinate dalla Provincia di Savona, è emerso che non si può trascendere dal far fronte comune rispetto alla situazione determinatasi, in quanto l'originario periodo previsto e programmato in costanza di funzionamento della predetta discarica era stato determinato in dieci anni per la gestione del cosiddetto post mortem, sulla scorta delle previsioni di cui al quadro normativo allora vigente, ma tale periodo è stato successivamente normativamente rideterminato in trenta anni;

- il Comune di Magliolo, pertanto, avendo ormai gestito direttamente e in autonomia la discarica in argomento per tredici anni, compreso tutto l'anno 2024, ha evidenziato l'impossibilità a sostenere sotto il profilo economico-finanziario la situazione che si è determinata chiedendo quindi un sostegno da parte di tutti i 41 Comuni che a suo tempo hanno usufruito della funzionalità e del servizio prestato dal sito;
- sulla base delle verifiche tecniche, giuridiche ed economiche effettuate dalla Provincia di Savona, la soluzione perseguibile proposta agli enti chiamati in causa è quella di imputare ai medesimi quota parte dei costi facendoli transitare dai rispettivi PEF TARI e, conseguentemente, in detti termini, gestire i costi in termini economico finanziari all'interno della determinazione della relativa tariffa applicata dai singoli Comuni utilizzando quale parametro il dato del conferimento storico di ciascun Comune alla Discarica, risalente all'annualità ultima di riferimento, ovvero l'anno 2009;
- la Provincia di Savona con nota prot. 53602 in data 5 dicembre 2024 ha pertanto proposto la stipula di una convenzione tra i predetti Comuni e il Comune di Magliolo e parallelamente, sempre attraverso uno strumento convenzionale, l'affidamento da parte del Comune di Magliolo a SAT S.p.a. delle attività di gestione residua a decorrere dal 2025;

DATO ATTO che:

- i Comuni interessati hanno richiesto alla Provincia di Savona ulteriori approfondimenti giuridico contabili finalizzati a valutare la corretta imputazione dei costi agli enti sulla base dell'articolo 11.3 del M TR Arera: "11.3 L'Ente territorialmente competente può includere tra i costi riconosciuti eventuali costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo";
- con nota prot. n. 18.848 del 24/04/2025, la Provincia di Savona comunicava ai Comuni gli esiti degli approfondimenti operati sostenendo la piena operatività nell'ordinamento giuridico dell'art. 15 del D.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 rubricato "Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche" in forza del quale "*Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato all'art. 10 comma 1, lettera i)*" che peraltro non sembra contemplare, di per sé, la fattispecie in cui tali risorse fossero state stimate in modo insufficiente;
- si richiamava, in punto, l'Allegato A alla deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante "Aggiornamento biennale (2024- 2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" e dalla deliberazione 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF, recante "Ottemperanza alle Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'autorità 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative", recante il "METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025" all'art. 11, rubricato "Costi comuni", che prevede al punto 11.3 "*L'Ente territorialmente competente può includere tra i costi riconosciuti eventuali costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.*

CONSIDERATO che dall'esegesi della norma appare legittima la possibilità che i singoli Comuni includano il costo operativo della gestione post-operativa di una discarica nei rispettivi PEF nell'ipotesi in cui le somme accantonate risultino insufficienti e che i singoli Enti possano senz'altro prevedere tali costi nel pieno esercizio di una propria facoltà discrezionale;

DATO ATTO sul punto che la Sentenza del 14 maggio 2020 la Corte di Giustizia, chiamata ad interpretare la portata degli articoli 10 e 14 della direttiva 1999/31/Ce sulle discariche, al fine comprenderne la corretta trasposizione nel diritto interno avvenuta con gli articoli 15 e 17 del D.lgs. 36/2003 ha ritenuto conforme alle disposizioni della medesima direttiva l'interpretazione delle norme nazionali, secondo le quali una discarica esistente ed in funzione alla data prevista per il recepimento di detta direttiva deve ritenersi assoggettata a tutti gli obblighi derivanti da quest'ultima, in particolare per quanto concerne l'allungamento del termine di durata;

RILEVATO che tali considerazioni hanno ricaduta anche sui connessi oneri economici che, in caso di aumento, devono comunque essere garantiti al gestore attraverso il prezzo del servizio pagato da coloro che storicamente vi abbiano conferito i rifiuti, come precisato dal Consiglio di Stato - sentenza 1 ottobre 2015, n. 4595 - circa la recuperabilità dei costi dai soggetti che avessero usufruito della discarica anche laddove fossero cessati i conferimenti, nonché dalla Cassazione penale - sentenza n. 54523/2016 - la quale ha ritenuto destituita di

fondamento la tesi che una volta cessati i conferimenti dei rifiuti al momento dell'entrata in vigore del decreto 36/2003 non potevano esigersi gli obblighi di adeguamento al più lungo termine di post-gestione stante l'impossibilità di recuperare i relativi costi, come previsto dall'articolo 15 D.lgs. Cit.(… *Al riguardo, è sufficiente (…) evidenziare che le previsioni degli articoli 15 e 17 cit. relativi alla disciplina dei costi di gestione, non elidono gli obblighi previsti nell'articolo 12 cit. per la fase di chiusura della discarica. Infine, deve ritenersi che sulla disciplina ambientale si è pronunciata la Corte di giustizia con la sentenza nella causa (C-534-13) nella quale, sulla domanda pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato, ha ritenuto conforme alla direttiva 2004/35/Ce, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, la normativa nazionale, con riferimento agli obblighi del proprietario in ordine alla messa in sicurezza e alla bonifica di un sito inquinato, fondata sul principio 'chi inquina paga'"*…….);

CONSIDERATO pertanto che, laddove sussista una discarica "preesistente" che in forza dell'adeguamento al termine trentennale di gestione post-operativa abbia cessato l'operatività ma non siano state ancora reintegrate le risorse finanziarie necessarie per la copertura trentennale della post gestione con oneri a carico dei soggetti conferitori, ovvero laddove siano aumentati i costi della fase post-operativa rispetto a quelli inizialmente stimati nel piano finanziario, già remunerati con il prezzo dei rifiuti conferiti, va tenuto conto dei principi enunciati dalla Corte di giustizia con la sentenza innanzi indicata, in ordine alla portata applicativa dell'articolo 10 della direttiva (che non prevede metodi specifici di copertura dei costi), e confermati dal Consiglio di Stato (circa la recuperabilità dei costi anche se cessati i conferimenti – sentenza n. 4595/2015);

DATO ATTO che, in forza di tali considerazioni, la Provincia di Savona ha ritenuto coerente con l'assetto normativo e giurisprudenziale esaminato sostenere che i Comuni possano continuare a pagare, al gestore della discarica, una tariffa "rimodulata", anche dopo la cessazione dei conferimenti, per garantire la remunerazione degli eventuali costi aggiuntivi che dovessero determinarsi relativamente alla fase di post-gestione rispetto la quota parte già versata per il post-mortem in costanza dei conferimenti;

CONSIDERATO che tale possibilità è giustificata dal fatto che detto adempimento viene chiesto ai Comuni del comprensorio che hanno usufruito in misura preponderante della discarica stessa sia pur nei limiti e secondo i parametri innanzi analizzati, nel rispetto della normativa MTR ARERA, andando ad integrare le somme necessarie, ciascuno per quanto di competenza;

VISTO che:

- i costi e gli oneri, come evidenziato dal capitolato di gestione, predisposto dal Comune di Magliolo in data 25.01.2025 corrispondono al costo dei lavori connessi alla gestione post-operativa;
- in data 03.02.2026, con atto rep. 23914 il notaio Michelangelo La Cava ha eseguito il verbale di asseverazione della perizia a firma dell'Arch. Paolo Amandola relativa al PEF inerente la gestione post – operativa della discarica in oggetto;
- in particolare, i costi e gli oneri di cui sopra sono in stati inclusi e validati da parte di Arlir e Provincia di Savona nei PEF di ciascun ente, sulla base di previsione contenuta nella perizia asseverata riportante i costi dei lavori connessi alla gestione post-operativa, che verrebbero affidati in house, da parte del Comune di Magliolo, alla Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.;
- i comuni di Andora, Stellanello e Testico non fanno parte dell'Ambito territoriale di Governo della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti, ma sono ricompresi nell'ATO rifiuti Imperiese, sub ambito Dianese-Andorese;
- le parti, hanno tra loro raggiunto un accordo al fine di disciplinare il contributo di ciascuna di esse ai costi della gestione post - operativa della suddetta discarica;
- che la somma totale annua da ripartire tra i Comuni sottoscrittori verrà corrisposta dagli stessi a consuntivo, per la durata residua della gestione post operativa, pari a 16 anni;
- il criterio per stabilire il riparto delle somme a carico di ciascun comune è dato dal quantitativo del rifiuto urbano indifferenziato smaltito negli ultimi 5 anni di conferimento nella discarica di Magliolo (dati disponibili fino all'anno 2008), così come disposto nell'allegato A;

CONSIDERATO che l'artt. 11, comma 3, del MTR-3, (METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO 2026-2029) riferito ai costi comuni che prevede: l*'Ente territorialmente competente può includere tra i costi riconosciuti eventuali costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo* .

RILEVATO che la voce relativa a tali costi è stata inserita dall' ETC- ARLIR, tranne che per Finale Ligure e Pallare, come *COnewTV*, oppure *COITV*, nei rispettivi PEF per il periodo regolatorio 2026-2029, come si legge nelle rispettive relazioni di accompagnamento.

ACCERTATO che queste componenti sono previste all'art. 10 del MTR3, come Costi operativi incentivanti, che vengono inseriti dall'Ente territorialmente competente al fine di promuovere il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti: "il *medesimo Ente può favorire il conseguimento degli obiettivi di potenziamento di cui al precedente alinea, ove necessario:*

- mediante l'introduzione delle componenti di costo di natura previsionale $COnewTV,a\ exp$ e $COnewTF,a\ exp$, nel caso in cui le attività da realizzare per il perseguimento dei target abbiano natura sistematica e gli obiettivi siano verificabili su un arco temporale almeno biennale;
- mediante l'introduzione delle componenti di costo di natura previsionale $COTV,a\ exp$ e $CTaexp$, nel caso in cui le attività da realizzare abbiano natura non sistematica.

PRESO ATTO che tale statuizione è stata recepita dal decreto del direttore Arlir, come voce di competenza dell'ETC e pertanto i comuni non possono volontariamente inserirli, ma solo recepire gli importi determinati e riconosciuti dall' ETC, senza procedere a una loro autonoma quantificazione.

RITENUTO necessario estendere l'applicazione delle suddette modalità di imputazione dei costi anche al periodo regolatorio successivo al 2029, fino al 2041;

PRESO ATTO della necessità di disciplinare, altresì, le modalità e i termini di versamento, da parte dei Comuni, delle rispettive quote di spettanza al Comune di Magliolo;

VISTO lo schema di convenzione, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all.1) da ultimo trasmesso dalla Provincia di Savona con nota del 23/10/2026, acclarato al prot. comunale al n. 4052 del 27-10-2026 ed il relativo riparto dei costi, con i quali si disciplinano la ripartizione degli oneri connessi e conseguenti alla gestione post operativa della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Magliolo, località Casei, nonché l'impegno del Comune di Magliolo:
- a proseguire, sotto la propria responsabilità, l'attività della gestione post-operativa della discarica;
- ad affidare mediante procedura in house a Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. i lavori connessi alla predetta attività;
- ad incrementare ad euro 20 mila annui la quota a suo carico (in aggiunta ovviamente agli accantonamenti effettuati);
- a mantenere il vincolo di bilancio sulle somme residuali di accantonamento ancora a disposizione, al fine di provvedere, nel corso della residua gestione post operativa, ad eventuali costi straordinari;
- ad impiegare la suddetta somma nel corso dell'ultimo anno di gestione post operativa, al fine di ridurre la contribuzione dei restanti comuni, in caso di mancato utilizzo negli anni precedenti. Detto mancato impiego per costi straordinari dovrà essere confermato entro il 2040;

DATO ATTO che i Comuni conferenti:
- si impegnano e si obbligano a contribuire ai costi ed oneri di gestione validati dall'A.C., con cadenza annuale e per tutta la fase post – operativa di gestione della discarica, nei limiti massimi della spettante quota indicata nella tabella contenuta nell'allegato A;
- contribuiranno per la durata residua, pari a 16 anni, della gestione post-operativa, sulla base dei criteri di ripartizione indicati nella tabella allegata al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale;
- prendono atto che le somme annuali potranno subire variazioni nel caso di ottimizzazioni della gestione nel corso degli anni a venire (ad esempio tramite il risparmio delle spese di smaltimento del percolato a seguito di allacci alla pubblica fognatura o utilizzo di risorse quali l'estrazione di biogas oppure eventuali finanziamenti) in base alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

RILEVATO che tutti i Comuni concordano che;
- i costi ed oneri oggetto della presente convenzione saranno computati nel Piano Economico Finanziario relativo alla Gestione Servizio Rifiuti, sulla base di quanto stabilito dalla regolazione ARERA;
- i medesimi Comuni (fatta sempre eccezione per Andora, Stellanello e Testico) recepiscono i costi connessi alla gestione post operativa oggetto di convenzione, nei singoli PEF - colonna Comune alla voce co-new, come stabilita e validati dall'ente territorialmente competente, per la successiva approvazione delle relative tariffe.

EVIDENZIATO che nell'ipotesi in cui uno o più enti non abbiano stipulato la suddetta convenzione i costi rimangono sempre quelli di competenza di ciascun comune, senza maggior aggravio sulle singole quote. L'importo verrà inserito annualmente in Pef sarà liquidato direttamente dai Comuni al Gestore che provvederà a fatturare lo stesso mensilmente ai singoli Enti contestualmente al canone di servizio (fatta sempre eccezione per Andora, Stellanello e Testico) sulla base dei costi effettivamente sostenuti.

DATO ATTO che:

- i Comuni di Andora, Stellanello e Testico si impegnano invece a rimborsare direttamente al Comune di Magliolo le quote di loro rispettiva spettanza, con cadenza annuale e sulla base della ripartizione meglio specificata nell'Allegato A, applicata alle spese effettivamente rendicontate;
- tutti i Comuni concordano che i costi ed oneri oggetto della presente convenzione saranno computati nel Piano Economico Finanziario relativo alla Gestione Servizio Rifiuti, sulla base di quanto stabilito dalla regolazione ARERA;

RITENUTA l'allegata bozza di convenzione composta da n. 8 articoli, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, meritevole di approvazione;

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare ai sensi all'art. 42 del decreto legislativo 267/2000;

RICHIAMATA la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

RICHIAMATO il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati, che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO, ai fini dell'espressione del parere contabile, che l'atto ha riflessi diretti sul bilancio;

RICONOSCIUTA la competenza dell'organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Con voti favorevoli n. 8 espressi nei modi di legge dagli 8 consiglieri presenti, nessun contrario, nessun astenuto

DELIBERA

Con voti unanimi:

1) **DI DARE ATTO** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti *per relationem* citati;

2) **DI APPROVARE** lo schema di convenzione, trasmesso dalla Provincia di Savona, della ripartizione dei costi di gestione post operativa della discarica di Magliolo, località Casei, con l'allegato prospetto degli oneri post-operativi a carico di ciascun Comune, proporzionata ai conferimenti effettuati nell'anno 2009, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

3) **DI AUTORIZZARE** il Sindaco alla stipula della predetta convenzione dandogli mandato di apportare eventuali correzioni materiali non sostanziali in sede di sottoscrizione;

4) **DI INCARICARE** il Responsabile dell'Ufficio Tecnico di ogni adempimento necessario e conseguente;

5) **DI SOSTENERE** l'onere economico derivante dalla sottoscrizione della convenzione, in quanto inserito nel P.E.F. della TARI;

6) **DI AVVERTIRE**, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento

comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	**IL SEGRETARIO COMUNALE**
(Dott. ODDO Alessandro)	(Dott.ssa MORABITO Federica)